



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 del 11/08/2021

OGGETTO: COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CAT. D - PROFILO PROFESSIONALE 'ASSISTENTE SOCIALE' MEDIANTE UTILIZZO PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER IL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI CISTERNINO.

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di AGOSTO alle ore 13:45, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 182 del 10/08/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co

11/08/2021

Il Responsabile del Servizio

Fto.(Dott.ssa Addolorata TAFURO)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co

11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto.(Dott. Cosimo Passiatore)

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza.

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **182** del **10/08/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

PREMESSO che:

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 ha previsto che *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;
- l'art. 3 comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha stabilito che, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, le suddette Amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla legge per le assunzioni, al fine di sopperire celermente alle necessità di personale, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, imparzialità e programmazione;
- tali prescrizioni, inizialmente dettate per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, gli Enti Pubblici Non Economici e gli Enti di Ricerca, sono state estese a tutte le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli Enti locali, dall'articolo 36, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. n. 165/2001, che, nel testo novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e s.m.i, così prevede: *“E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di proprie graduatorie;
- l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATE:

- la Legge 19 giugno 2019, n. 56, la quale all'art. 3, comma 4, dispone che *“al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, le Amministrazioni di cui al comma 1”* (ovvero le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti Pubblici Non Economici) *“possono procedere in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'ottanta per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno”*. Con il successivo articolo 6 della medesima Legge 19 giugno 2019, n. 56 l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate viene estesa anche agli Enti Locali, prevedendo che le stesse *“recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento”* e che *“le Regioni, anche per quanto concerne i propri Enti e le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente Legge”*;
- la legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020), la quale all'art. 1 comma 148 abroga i commi da 361 a

362-ter ed il comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, caducando così la disposizione (art. 1 c. 361 L. n. 145/2018) che impediva l'utilizzo delle graduatorie concorsuali più recenti per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, fosse esso della medesima o di altra Amministrazione;

RICHIAMATO altresì il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con Legge 28.02.2020 n. 8, che, all'art. 17, comma 1- bis, riconosce agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: pertanto, ai sensi di quanto citato, è ora consentito lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

CONSIDERATO:

- che nell'attuale tessuto normativo, come innanzi delineato, ha trovato rinnovato vigore il favore del legislatore per l'utilizzo delle graduatorie ancora efficaci ed è stato fugato ogni dubbio in merito alla possibilità, anche per gli Enti Locali, di utilizzare le graduatorie vigenti di altri Enti per eventuali scorrimenti, anche a copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

- che anche la giurisprudenza civile, amministrativa e contabile ha riconosciuto la valenza prioritaria dello scorrimento di graduatorie ancora efficaci ai fini della copertura di posti vacanti nella pianta organica, quale strumento elettivo per obliterare i tempi ed i costi della gestione di un nuovo concorso realizzando in tal modo con pienezza sia l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica sia i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa (si veda al riguardo Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 371/2018/PAR; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 14/2011, richiamata, da ultimo, da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020; Sezione Regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n. 85/2020/PAR, Cassazione, Sez. Lavoro, Ord. n. 2316/2020).

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "*Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 e piano annuale delle assunzioni 2020. Integrazione e verifica di conformità ai vincoli di finanza pubblica introdotti in materia di assunzioni a tempo indeterminato dal DPCM 17 marzo 2020*", con la quale veniva riapprovato il Piano Triennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato 2020/2022 e Piano Annuale 2020, già approvati con Deliberazione di G.C. n. 56/2020 e successiva di integrazione n. 113/2020, attestando la sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato ivi previste e la coerenza del Piano con le previsioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e con il DPCM 17/03/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/06/2021 avente ad oggetto: "*Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021. Provvedimenti*", con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato 2021/2023 e Piano Annuale 2021, nel quale sono state tra l'altro trasposte, con le modifiche valutate opportune, le acquisizioni di personale programmate nel 2020 e non avviate e quelle avviate e concluse con esito negativo;

DATO ATTO che, con riferimento al reclutamento mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti di N. 1 **Assistente sociale**, Categoria D, a tempo pieno (100%, corrispondente a 36 ore settimanali) ed indeterminato, previsto nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 e del Piano Annuale 2021 approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 17/06/2021:

– quanto all'obbligo di utilizzo del personale in disponibilità previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con nota prot. n. 0016179 del 28/06/2021, consegnata in pari data nelle caselle Pec degli uffici destinatari e ad oggi non riscontrata, è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia la comunicazione obbligatoria prevista dagli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 20 marzo 2001 e ss.mm.ii., relativa alle procedure preventive di utilizzo del personale in disponibilità;

- quanto alle procedure di mobilità volontaria esterna previste dall'art. 30 D. Lgs. 165/2001, ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 ed espressamente richiamata nel Piano Triennale dei

Fabbisogni di Personale 2021-2023 approvato Deliberazione di G.C. n. 134/2021 ed in particolare nella Relazione illustrativa ivi allegata, la quale prevede che *“Con riferimento alle figure professionali che il presente documento prevede di acquisire dall'esterno, al fine di ridurre i tempi di reclutamento si applicherà, di norma, la facoltà prevista dall'art. 8, comma 4, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, la quale prevede che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nella finestra temporale 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità esterna)”*;

VISTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 698 del 13/07/2021, in attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici assegnati alla scrivente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2021 è stato avviato il procedimento di assunzione di che trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 10/08/2021:

a. si è preso atto dei riscontri pervenuti dai Comuni della Provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, interpellati con note prot. n. 0017178 del 14/07/2021, n. 0017188 del 14/07/2021, 0017183 del 14/07/2021, n. 0017180 del 14/07/2021 e n. 0017182 del 14/07/2021 trasmesse amezzo PEC, in applicazione dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'utilizzazione digraduatorie di altri Enti dello stesso comparto;

b. si è dato atto che – in applicazione della normativa vigente e del Regolamento Comunale per l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto vigenti – è stata individuata come utilizzabile, per la procedura assunzionale a tempo pieno ed indeterminato relativa al profilo di di *“Assistente sociale”*, categoria giuridica D, la graduatoria approvata con determinazione n. 359 del 29/03/2021, dal Comune di Cisternino, che con nota a firma del Segretario Generale acquisita a questo Protocollo n. 0018026 del 23/07/2021, ha comunicato la disponibilità all'utilizzo della graduatoria da parte di questo Ente, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 783 del 10/08/2021 è stato verificato, in riferimento alla graduatoria di che trattasi, il rispetto dei seguenti vincoli normativi:

– lo scorrimento della graduatoria presuppone innanzitutto che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e quello della nuova procedura per la quale è richiesta l'utilizzazione, e ciò sia con riferimento al profilo ed alla categoria professionale, sia con riferimento ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso, ivi comprendendo il diverso statuto che si lega ai rapporti di lavoro *“a tempo pieno”* ed *“a tempo parziale”* (**Corte dei Conti, sez. Umbria, del. n. 124/2013 e n. 28/2018; Campania, del. n. 158/2018; Corte di Cassazione, sentenza n. 7054/2018**). Pertanto, l'utilizzazione delle graduatorie di altro Ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e profilo di inquadramentogiuridico. Deve esserci, inoltre, corrispondenza di durata dell'impegno lavorativo richiesto dai posti incomparazione (quello da coprire mediante scorrimento di graduatoria e quelli messi a concorso). Ne consegue che una graduatoria part time non può essere sicuramente utilizzata per scorrimento per un'assunzione a tempo pieno;

– un'ulteriore vincolo da rispettare attiene all'arco temporale di vigenza delle graduatorie, da verificare secondo la previsione dell'art. 1, comma 147 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020), che scandisce i termini di validità delle graduatorie concorsuali in relazione all'anno di approvazione delle stesse prevedendo, in particolare, che le graduatorie approvate dall'anno 2020 in poi sono valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione. Invero, la novella dell'art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera dell'art. 1 comma 149 della Legge n. 160/2020 ha sostituito al precedente termine triennale l'attuale termine biennale;

– sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 17, comma 1 *bis*, della legge n. 8/2020, per gli Enti locali è stato superato il divieto imposto dall'art. 91 comma 4 del Tuel di utilizzare l'istituto dello scorrimento delle graduatorie per posti di nuova istituzione o risultanti dalla trasformazione di posti esistenti. La citata norma riconosce infatti agli Enti

Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide per l'apertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: pertanto, ai sensi della norma richiamata, è ora consentito lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

ATTESA la necessità di provvedere con l'approvazione dell'allegato schema di accordo tra i Comuni di Cisternino e San Pietro Vernotico, redatto ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 3 co. 61 L. 350/2003 e finalizzato a consentire a questo Ente l'utilizzo, secondo l'ordine di merito, della graduatoria del Comune di Cisternino, approvata con determinazione n. 359 del 29/03/2021, ai fini della copertura di n. 1 posto di "Assistente sociale", categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato;

DATO ATTO che il perfezionamento della procedura di utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 359 del 29/03/2021 dal Comune di Cisternino per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di di "Assistente sociale", categoria giuridica D, rimane comunque subordinato, per questo Ente:

a) all'esito negativo della procedura preventiva di utilizzo del personale in disponibilità avviata, ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 20 marzo 2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0016179 del 28/06/2021 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia, consegnata in pari data nelle caselle Pec degli uffici destinatari e ad oggi non riscontrata;

b) alla sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per potersi procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTO che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti dello stesso comparto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78/2017 e ss.mm.ii. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12/02/2020;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- I. DI DARE ATTO** che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. DI APPROVARE** lo schema di accordo, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo della graduatoria concorsuale, in corso di validità, approvata dal Comune di Cisternino con Determinazione n. 753 del 27/11/2020, mediante scorrimento della stessa, secondo l'ordine di merito, al fine di consentire a questo Ente l'assunzione di n. 1 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di "Assistente sociale", categoria giuridica D;

- III. DI TRASMETTERE** al Comune di Cisternino copia della presente deliberazione e del relativo allegato schema di accordo per la conseguente approvazione;
- IV. DI AUTORIZZARE** il Funzionario Responsabile dell'Area 2 alla sottoscrizione del predetto accordo, previa approvazione dello stesso da parte del Comune di Cisternino, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti e gli atti che si rendano necessari e consequenziali. In particolare, stante la circostanza che il posto da coprire è finanziato a valere sulle specifiche risorse statali poste a disposizione dei Comuni e degli Ambiti Sociali Territoriali dai commi 797 e seguenti della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ai fini della speditezza del procedimento si autorizza il Funzionario Responsabile dell'Area 2, in deroga puntuale al vigente Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti dello stesso comparto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78/2017 e ss.mm.ii. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12/02/2020, a procedere, una volta sottoscritto l'accordo con il Comune di Cisternino, a richiedere contestualmente a tutti gli idonei non ancora assunti presenti in graduatoria la manifestazione di volontà all'assunzione, con espressa indicazione che la manifestazione di volontà espressa dal primo candidato collocato in posizione utile secondo l'ordine di merito della graduatoria rende prive di effetti quelle dei candidati collocati successivamente in ordine di merito;
- V. DI DARE ATTO** che il perfezionamento della procedura di utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 359 del 29/03/2021 dal Comune di Cisternino per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di di "Assistente sociale", categoria giuridica D, rimane comunque subordinato:
- a) all'esito negativo della procedura preventiva di utilizzo del personale in disponibilità avviata, ai sensi degli artt.34 e 34-bis del D.Lgs. 20 marzo 2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0016179 del 28/06/2021 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia, consegnata in pari data nelle caselle Pec degli uffici destinatari e ad oggi non riscontrata;
- b) alla sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per potersi procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia forma contrattuale;
- VI. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli ed unanimi.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 11/08/2021 N. 1232 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 11/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 11/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.